

Verbale di Accordo Sindacale per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga (CIG in deroga) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e successive modificazioni in ordine alle misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19-cassa integrazione in deroga

Il giorno 25/06/2020 si è concluso il presente accordo a seguito di ampia ed approfondita consultazione esperita in modalità telematica ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 Marzo 2020 n° 18 come modificato dal Decreto Legge 19 Maggio 2020 art.70

- La Società **HEIDENHAIN ITALIANA SRL** con sede legale in VIA ASIAGO N.14 20128 MILANO, P.I. n. 01935830156, matricola INPS n. 4927313128, CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO, con numero dipendenti 85 su base nazionale e dipendenti 47 sul territorio della Regione Lombardia (tutti siti in Milano Via Asiago 14), 34 sul territorio della regione Piemonte (tutti siti in IVREA via Vercelli 123) e 4 sul territorio della regione Veneto (tutti siti in NOALE Via Della Bova 33 c) in persona del Legale Rappresentante Sig. BIANCHI ANDREA;
La Filcams CGIL nella persona Sergio Aliprandi
La Fisascat CISL nella persona Stefania Chicca
La UILTuCS nella persona Marco Marroni
congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO

- che le Parti in data odierna si sono confrontate telematicamente al fine di esaminare congiuntamente le problematiche legate all'epidemia denominata " **EMERGENZA COVID19** ", che ha comportato misure normative restrittive sia a livello nazionale sia a livello regionale alla comune vita sociale e culturale anche nel nostro territorio e che ha prodotto, inevitabilmente una drastica riduzione dell'attività lavorativa che ha causato la necessità di chiusura delle attività aziendali;
- che per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per le lavoratrici ed i lavoratori in forza, dopo ampio confronto le parti, considerano indispensabile il ricorso alla Cassa Integrazione in deroga prevista dall'art. 22 del D.L. 18/2020 come modificato dal Decreto Legge 19 Maggio 2020 art.70;
- che la situazione aziendale è dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ma all'emergenza sanitaria in corso;
- che l'impresa per ridurre gli effetti negativi dell'impossibilità dell'anticipo della cassa integrazione a causa di disposizioni di legge è disposta, su richiesta di ogni singolo dipendente, ad anticipare i ratei di 13^a e 14^a già maturati e/o ad anticipare il tfr accantonato dai dipendenti;
- che l'impresa ha già utilizzato 9 settimane di CIGD dal 23/03/2020 al 24/05/2020
- che l'azienda non ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- che è stata fornita ai lavoratori specifica informativa.

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. di ridurre l'attività fino a zero ore settimanali corrispondenti al 100% dell'orario settimanale contrattuale delle lavoratrici e lavoratori interessati.
2. La riduzione/sospensione dell'orario di lavoro avrà decorrenza dal 25/05/2020 fino al 28/06/2020 per un totale di 5 settimane, inoltre sarà prorogata dal 06/07/2020 al 02/08/2020 di ulteriori 4 settimane come consentito dal DL 52 del 16/06/2020;
3. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, ove possibile, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo equità;
4. L'azienda potrà articolare su base plurisettimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.

SChicco

Aliprandi

h

5. Le parti concordano nell'individuare una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti almeno settimanale, salvo modifiche per esigenze organizzative, che comportino un aumento delle ore lavorabili, nei limiti del normale orario di lavoro, con un preavviso di almeno 48 ore.
6. Si precisa che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga, a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate.
7. Con riferimento al presente punto resta inteso che verranno effettuati momenti di confronto tra le parti.
8. L'Azienda provvederà all'espletamento di tutte le incombenze necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente accordo ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 come modificato dal Decreto Legge 19 Maggio 2020 art.70 nonché di quanto disporrà l'accordo quadro della regione interessata in fase di emanazione.
9. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intendono pienamente assolte le disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 come modificato dal Decreto Legge 19 Maggio 2020 art.70.
10. L'azienda, su richiesta dei lavoratori, si rende disponibile ad anticipare i ratei di 13^a, 14^a già maturati e non ancora erogati
11. I ratei di 13^a, 14^a, ferie, permessi riduzione orario e le ex festività matureranno in proporzione all'orario effettivamente lavorato

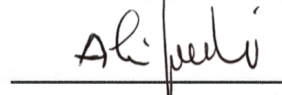
Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 25/06/2020

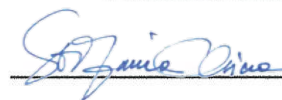
HEIDENHAIN ITALIANA SRL



Filcams CGIL



Fisascat CISL



UILTuCS

